Quadrimestrale di Teoria generale, Diritto pubblico comparato e Storia costituzionale



Sentenza n. 83 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Franco Modugno decisione del 19 marzo 2024, deposito del 10 maggio 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 33 del 2023

parole chiave:

PROCESSO PENALE – RITI SPECIALI – RITO ABBREVIATO – PATTEGGIAMENTO – PENA – ISTITUTI PREMIALI

disposizione impugnata:

- art. 444 del Codice di procedura penale

disposizioni parametro:

- artt. 3, 24 e 111 della Costituzione

dispositivo:

inammissibilità; non fondatezza

Il Tribunale ordinario di Marsala ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 c.p.p., che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento"), per un asserito contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. In particolare, vi sarebbe un'illegittima disparità tra le conseguenze premiali che si ricollegano alla scelta dell'imputato tra il rito abbreviato e, per l'appunto, il patteggiamento, quando si procede per un reato contravvenzionale. Nel primo caso, infatti, l'art. 442, comma 2, c.p.p. – come recentemente modificato dall'art. 1, comma 44, della legge n. 103 del 2017 – assicura all'imputato una riduzione di pena della metà. Nel caso del patteggiamento, invece, si continua a prevedere che la riduzione di pena sia «fino a un terzo», non essendo stato operato dal legislatore un adeguamento per uniformare le conseguenze di cui possono beneficiare gli imputati qualora scelgano uno dei due riti speciali.

Ad avviso del rimettente, ciò determinerebbe una lesione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza, soprattutto in considerazione del fatto che, tra i due riti in esame, è proprio il patteggiamento quello che garantisce la maggiore economia di tempi e risorse processuali, pur mantenendo conseguenze premiali meno favorevoli.

Preliminarmente, la Corte rileva un difetto di motivazione nell'ordinanza di rimessione in merito alle questioni sollevate in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., di cui, pertanto, viene dichiarata l'inammissibilità.

Con riferimento alla prospettata violazione dell'art. 3 Cost., il Giudice delle leggi osserva come effettivamente, in origine, il quantum di riduzione premiale fosse espresso con un

medesimo coefficiente per i due riti, sebbene con un'evidente differenza applicativa: mentre nel caso del rito abbreviato la pena era ridotta «di un terzo» (art. 442, comma 2, c.p.p.), per il patteggiamento si prevedeva – e si prevede tuttora – una riduzione della pena «fino a un terzo» (art. 444 c.p.p.). Come anticipato, la simmetria di tale coefficiente è venuta meno quando, con la legge n. 103 del 2017, il legislatore ha stabilito per il solo rito abbreviato una riduzione della pena della metà qualora si proceda per una contravvenzione.

Come evidenzia la Corte, questo non è certo l'unico tratto distintivo tra i due istituti. Il patteggiamento, infatti, semplifica radicalmente il dibattito processuale, lasciando al giudice il solo compito di verificare l'esistenza di eventuali ragioni di proscioglimento già risultanti dagli atti, o che gli elementi prospettati sulla qualificazione giuridica del fatto o sulle circostanze siano corretti, o, infine, che la pena richiesta sia congrua. Diversamente, il giudizio abbreviato, pur basandosi sui soli elementi raccolti in fase di indagine, lascia inalterato il potere-dovere del giudice di accertare la colpevolezza dell'imputato e di determinare il trattamento sanzionatorio. Anche in merito al regime di impugnazione vi sono differenze, poiché la sentenza di patteggiamento è unicamente ricorribile per cassazione, mentre quella adottata all'esito di un giudizio abbreviato può essere appellata ordinariamente.

Posto tale quadro delle differenze che caratterizzano i due istituti, la Corte ritiene che da ciò «non può farsi discendere – com'è invece nella logica del rimettente – l'esigenza costituzionale di annettere al patteggiamento una riduzione di pena, comunque sia, non inferiore a quella prevista per il giudizio abbreviato».

Ne è una conferma il fatto che sin dalle origini il patteggiamento prevedeva un abbattimento di pena in termini di minor favore rispetto a quello del rito abbreviato. In quest'ultimo caso, infatti, la pena era diminuita «di un terzo», quale misura predeterminata e inderogabile. Nel caso del patteggiamento, invece, veniva e viene individuata solo la quantità massima della riduzione, cioè «fino a un terzo». D'altronde – osserva la Corte – vi sono anche ulteriori vantaggi che si correlano al solo patteggiamento, ove la decisione non ha natura di una vera e propria sentenza di condanna e la sua efficacia extrapenale è fortemente limitata.

Pertanto, la Corte conclude ritenendo che la scelta operata dal legislatore di incrementare alla metà la riduzione di pena connessa al giudizio abbreviato in caso di reati contravvenzionali senza operare un corrispondente incremento per il patteggiamento «deve essere considerata [...] espressiva dell'ampia discrezionalità che, per costante giurisprudenza di questa Corte, compete al legislatore nella disciplina degli istituti processuali, il cui esercizio è censurabile solo ove decampi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio». La Corte esclude che una simile circostanza possa riscontrarsi nel caso di specie, dal momento che l'incremento in questione, pur accrescendo l'incentivo verso la scelta del rito abbreviato, «non appare tale da compromettere, di riflesso, la convenienza del patteggiamento, tenuto conto della struttura di tale ultimo rito e del corposo insieme di altri vantaggi che esso assicura».

Sulla base di tali presupposti, quindi, la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. viene dichiarata non fondata.

Andrea Giubilei